

GALLONE & URSO
STUDIO LEGALE

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

SEDE DI ROMA - SEZ. III BIS

MOTIVI AGGIUNTI in relazione al ricorso R.G.N. 9360/2018

con istanza di fissazione udienza ex art. 55 cpa

Per **GIROLAMI Francesca** (GRLFNC76E64C858Z), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Fernando Gallone (GLLFNN76A13Z112B) e dall'Avv. Iole Urso (RSULIO79R55H579E), giusta delega allegata al ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Roma, Viale Giulio Cesare 51/A, fax 06/68.80.62.75,
PEC: avvocatofernandogallone@pec.it, avvocatoioleurso@pec.it,

ricorrente

Contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in persona del Ministro p.t;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (U.S.R Lazio) in persona del Direttore p.t., domiciliati ex legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12

resistenti

e nei confronti di

Scarselletti Elisa, residente a Bassano Romano (VT) Via San Luciano snc - 01030
Semilia Ignazio, residente a Viterbo, Via Alessandro Polidori n.26 - 01100

controinteressati

* * * * *

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE
DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- dell'allegato Verbale n.14 del 16 febbraio 2019 relativo all'espletamento della prova orale del "Concorso per docenti 2016 di cui al DDG nr. 106 del 23/2/2016 - Classe di concorso B15 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) - prove suppletive", tenutasi presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Rosatelli" di Rieti, laddove assegna alla ricorrente il punteggio di **non idoneità** pari a **24/40** (**Doc. 1**);

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi;

- nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, tra cui la Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale, DDG. n. 435 del 06/08/2018 e suoi allegati, avente ad oggetto la formulazione della graduatoria generale di merito del Concorso per docenti relativo alla classe di concorso B15 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) laddove non include la ricorrente.

FATTO

1. in data 02 luglio 2018 la sig. Girolami Francesca proponeva ricorso giurisdizionale per l'annullamento del **giudizio di inidoneità pari a 27,93** conseguito all'esito della valutazione delle prove scritta e pratica del Concorso per docenti 2016, relativo alla classe di concorso B15 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche). In particolare, la ricorrente impugnava le modalità adottate dalla Commissione esaminatrice nell'attribuzione dei punteggi poiché, - in netto contrasto con l'art. 400 del D.lgs. n. 297/1994, - le era stata attribuita una valutazione complessiva inferiore a 28/40; nonché dell'art. 8 del D.M. n. 95 del 23/02/2016 (bando di concorso) laddove prevedeva modalità di correzione delle prove scritta e pratica contrastanti con il predetto art. 400 del D.lgs. 297/1994;

2. l'art. 400 comma 9 del D.lgs. n. 297/1994, infatti, prevede che: *"Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche e pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli"*, e il comma 11, secondo cui: *"La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116"*.

In aperto contrasto con tale norma, invece, la Commissione esaminatrice aveva proceduto a valutare disgiuntamente, e dunque in maniera frazionata, le due prove, scritta e pratica, della ricorrente, la quale lamentava la violazione e/o errata applicazione del predetto art. 400 del D.lgs. n. 297/1994 commi 1, 9 e 11 laddove impone il principio di unitarietà della valutazione delle prove;

3. a seguito della pubblicazione della Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale, DDG. n. 435 del 06/08/2018, avente ad oggetto la formulazione della graduatoria generale di merito del pubblico concorso, la ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti con il quale impugnava anche la graduatoria definitiva di merito;

4. all'udienza cautelare del 23 ottobre 2018 il Collegio, con riferimento alla censura relativa al meccanismo di attribuzione del punteggio alla prova scritta e alla prova pratica, accoglieva la domanda cautelare formulata dalla ricorrente e per l'effetto ordinava all'amministrazione di disporre l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale, ritenendo altresì necessario procedere, ai sensi degli artt. 27 co. 2 e 49 c.p.a., all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria, mediante "pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione;

5. l'Ordinanza cautelare N.6721/2018 del 07/11/2018 fissava l'udienza del 05/02/2019 per la trattazione del merito del ricorso. Dopo aver immediatamente notificato il provvedimento del Tar al MIUR e all'U.S.R. per il Lazio e aver regolarmente proceduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria, dando prova

(attestazione) dell'avvenuto adempimento, la ricorrente si attivava per la fissazione della prova orale a cui era stata ammessa con riserva, anche in considerazione del fatto che l'udienza di merito era già fissata al 5 febbraio 2019, e dunque il tempo a disposizione non era moltissimo;

6. la ricorrente più volte contattava al telefono l'Istituto Scolastico I.I.S. Celestino "Rosatelli" di Rieti, in quanto la prof.ssa Daniela Mariantoni, dirigente dell'Istituto, era anche la Presidente della Commissione esaminatrice che, come deciso dall' Ordinanza cautelare del Tar Lazio N. 06721/2018, avrebbe dovuto farle sostenere la prova orale. In un primo tempo la Dirigente le rispondeva di attendere, poiché a breve avrebbe provveduto ad inviarle la comunicazione della convocazione. Il tempo però passava e la ricorrente non riceveva alcuna comunicazione. Dopo la prima metà del mese di dicembre 2018 la ricorrente si recava personalmente all'Istituto Scolastico I.I.S. Celestino "Rosatelli" di Rieti per chiedere informazioni sulla sua convocazione per la prova orale. Casualmente incontrava nei corridoi la dirigente, la quale, visibilmente infastidita, le comunicava che erano insorti problemi ad effettuare la prova orale per via dell'indisponibilità temporanea di un docente di Latina, membro della Commissione. La ricorrente attendeva una settimana e poi si recava a Latina per parlare con il suddetto docente, il quale le riferiva che la convocazione per la prova orale non dipendeva assolutamente da lui ma dalla Presidente della Commissione, ossia la prof.ssa Daniela Mariantoni, dirigente dell'Istituto Scolastico I.I.S. Celestino "Rosatelli" di Rieti. A quel punto la ricorrente provava a telefonare altre volte all'Istituto Celestino "Rosatelli" di Rieti sottolineando alla segreteria l'urgenza dovuta al fatto che erano trascorsi già due mesi e che l'udienza di merito innanzi al Tar si sarebbe tenuta il 5 febbraio 2019. Era necessario, dunque, che la convocazione arrivasse presto, considerati anche i venti giorni che devono intercorrere tra la data della comunicazione e la data di svolgimento della prova. La Dirigente dell'Istituto si rifiutava ripetutamente di risponderle al telefono e non inviava alcuna

comunicazione. Questo, sino al 25 gennaio 2019 (**dieci giorni prima dell'udienza di merito!**), data in cui la ricorrente riceveva la convocazione per il 15 febbraio 2019 alle ore 10.00 per procedere all'estrazione della traccia, e per il 16 febbraio 2019 per sostenere la prova orale;

7. la ricorrente, tramite lo scrivente difensore, era costretta a depositare una istanza di rinvio per l'udienza del 5 febbraio 2019, in quanto per quella data l'amministrazione non aveva provveduto a farle sostenere la prova orale. All'udienza di merito, il Presidente del Collegio, preso atto del mancato assolvimento da parte dell'amministrazione dell'ordine contenuto nell'Ordinanza cautelare N.6721/2018 del 07/11/2018 di far sostenere la prova orale alla ricorrente, in mancanza dei presupposti per il rinvio dell'udienza di trattazione, ordinava la cancellazione della causa dal ruolo d'udienza;

8. in data 15 febbraio 2019 alle ore 10.00 la ricorrente si recava all'istituto Celestino "Rosatelli" di Rieti per l'estrazione della traccia, mentre il giorno successivo - 16 febbraio 2019 - andava a sostenere la prova orale. Visti gli attriti che si erano creati nei due mesi precedenti con la prof.ssa Daniela Mariantoni, Presidente della Commissione esaminatrice, la ricorrente chiedeva al marito, sig. Massimiliano Colaiacono, di accompagnarla per assistere alla prova. Giunti sul posto alle ore 9.40 i due, - nell'attesa che arrivassero tutti i membri della Commissione esaminatrice, - attendevano fuori dall'aula dove alle ore 10.00 si sarebbe tenuta la prova orale. Alle 10.30 arrivava il membro della commissione proveniente da Latina e quindi, essendo la Commissione al completo, la ricorrente ed il marito entravano nell'aula. Con enorme stupore la prof.ssa Daniela Mariantoni, Presidente della Commissione esaminatrice, andava immediatamente incontro ai due ed accompagnava il sig. Massimiliano Colaiacono fuori dall'aula, dicendogli testualmente che non poteva assistere alla prova orale della moglie. A nulla valevano le richieste di spiegazioni. La Presidente faceva uscire l'uomo dall'aula e richiudeva la porta alle sue spalle. Dopo le iniziali proteste il marito era costretto a desistere, soprattutto per il

timore di pregiudicare, con il suo comportamento e la sua insistenza, l'esame orale della moglie;

9. l'esame orale durava circa un'ora, durante la quale il sig. Colaiacomo restava ad aspettare nel corridoio fuori dalla porta dell'aula dove si stava svolgendo la prova orale della moglie. In quell'ora il sig. Colaiacomo riceveva una telefonata da un conoscente, sig. Ticchioni, con il quale si lamentava del trattamento appena subito **(Doc. 2)**. Terminata la prova la ricorrente usciva dall'aula riferendo al marito che aveva risposto a tutto, ma non le era stato comunicato l'esito. I due attendevano nei pressi dell'aula per ricevere comunicazioni del risultato, ma nessuno comunicava loro nulla, né alcuna comunicazione veniva affissa alla porta dell'aula. Dopo alcune decine di minuti, dato che i membri della Commissione erano già andati via, la ricorrente ed il marito decidevano di andarsene senza conoscere l'esito della prova orale. La mattina dopo, il 17 febbraio 2019, la ricorrente telefonava all'istituto per conoscere l'esito della sua prova e, dalla segreteria, le veniva riferito che avrebbero contattato la Commissione e, quanto prima, le avrebbero comunicato l'esito della sua prova orale. E infatti, in data **18 febbraio 2019** il Funzionario Amministrativo dell'Istituto le inviava l'allegata mail **(Doc. 3)** contenente la comunicazione seguente:

Il giorno 18 feb 2019, alle ore 15:42, Carosella Paola
<paola.carosella.ri@istruzione.it> ha scritto:

A seguito di analoga comunicazione da parte della Commissione giudicatrice, si notifica alla S.V., candidata cdc B015 del concorso docenti 2016 - prove suppletive, beneficiaria dell'ordinanza del TAR Lazio n. 09360/2018 REG-RIC, la seguente votazione conseguita nella prova orale svoltasi il giorno 16/02/2019: punti 24/40.

Il Referente prov.le Concorso docenti 2016- AT di Rieti
Paola Carosella

l'esito della prova orale veniva comunicato alla ricorrente soltanto due giorni dopo l'espletamento della stessa. In tal senso la mail del funzionario è molto chiara, laddove scrive: "A seguito di analoga comunicazione da parte della Commissione giudicatrice, si notifica alla S.V. ..." laddove è evidente che codesta notifica via mail, - a seguito di apposita richiesta indirizzata alla commissione

esaminatrice, - sarebbe stata del tutto superflua e non ci sarebbe stata ove l'esito della prova fosse stato regolarmente affisso alla porta dell'aula;

10. a quel punto, preso atto di ciò, il sig. Colaicomo si recava alla locale Stazione dei CC per denunciare il comportamento "abusivo" della Presidente della Commissione esaminatrice, la quale, **gli aveva materialmente impedito di assistere alla prova orale della moglie allontanandolo dall'aula e chiudendosi la porta alle spalle**, in palese violazione di una norma di Regolamento (art. 6 comma 4 D.P.R. n. 487/1994) che recita: "*Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione*". (denuncia/querela **Doc. 4**);

11. tramite l'accesso agli atti la ricorrente riceveva i verbali della sua prova orale (verbale n. 14 del 16 febbraio 2019). Nel verbale non è fatta alcuna menzione della circostanza che il marito dell'esaminanda sia stato allontanato dall'aula e l'aula sia stata chiusa. Lo stesso, pertanto, è insuscettibile di querela di falso sul punto non essendoci alcuna indicazione al riguardo;

12. leggendo il verbale la ricorrente si accorgeva che, oltre a riportare il solo punteggio numerico (24/40), **lo stesso non indicava alcuna motivazione di tale giudizio di inidoneità, non esistendo alcuna griglia di criteri di valutazione sulla base dei quali poter interpretare il complessivo giudizio numerico di inidoneità ottenuto**. Al fine di chiarire meglio questo aspetto è sufficiente confrontare il verbale n. 14 relativo alla prova orale della ricorrente, con il verbale n. 10 relativo alla prova orale di tutti gli altri candidati esaminati nella medesima procedura concorsuale. Nel verbale n. 10 (**Doc. 5**) si legge:

Alle ore 9.00 la commissione procede ad esaminare e valutare tutti i candidati convocati in data odierna, secondo le disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 del D.M. 95 del 23/2/2016 e usando il modello della griglia di valutazione allegata. Si allegano le griglie individuali di valutazione dei candidati.

La seduta è tolta alle ore 16,45

Letto, confermato e sottoscritto.

Nel verbale n. 14 relativo all'esame orale della ricorrente, invece, si legge:

La Commissione si riunisce per l'espletamento della prova orale della concorrente Girolami Francesca.

La concorrente Girolami Francesca, beneficiaria dell'Ordinanza del TAR Lazio N. 09360/2018 REG:RIC, risulta presente, appone la firma al foglio presenza e successivamente espone la lezione simulata con titolo: " Avviatore a stella/Triangolo per motore asincrono trifase".

Al termine del colloquio la Commissione, dopo attenta valutazione della prestazione della candidata attribuisce alla sig.ra Girolami il seguente punteggio: 24/40.

La seduta è tolta alle ore 14.00.

13. come si evince in maniera inequivoca dal suindicato verbale n.14 la Commissione esaminatrice nel corso dell'esame orale **non ha adoperato alcuna griglia di criteri di valutazione**. Ciò, oltre a rappresentare una disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri candidati esaminati nella medesima procedura concorsuale, **rende del tutto non intelligibile il mero punteggio numerico di non idoneità assegnatole**. Ciò, come diremo in seguito, rappresenta una palese violazione di un principio acquisito in giurisprudenza, secondo il quale la commissione esaminatrice deve sempre predeterminare i criteri di valutazione ai quali si atterrà nello scrutinio delle prove, scritta e orale. Statuisce invero l'art 12 del D.P.R. n. 487/1994 che "*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*".

La bocciatura della ricorrente alla prova orale, - e dunque la sua esclusione dalla graduatoria definitiva di merito, - è certamente illegittima per via delle suindicate modalità con cui la Commissione esaminatrice ha proceduto all'espletamento della prova. Dunque, quest'ultima è certamente meritevole di annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

- I -

Illegittimità ed eccesso di potere per violazione dell' art. 6 comma 4 del D.P.R. n. 487/1994. Eccesso di potere per contrarietà ai principi di cui all'art. 97 Cost., nonché di trasparenza, correttezza, imparzialità e buon andamento della PA.

L'art. 6 comma 4 D.P.R. n. 487/1994 recita: "*Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione*". La norma deve ritenersi richiamata dal bando di selezione de quo, in virtù di quanto previsto all'art. 16 comma 1 "*Norme di Salvaguardia*" dello stesso: "*Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili*" e comunque, si tratta di un principio di trasparenza, imparzialità, correttezza e buon andamento inderogabilmente applicabile, in modo generalizzato, a qualsiasi procedura selettiva nel pubblico impiego e dunque, anche a codesta procedura concorsuale.

Come su ampiamente detto, in questo caso la Commissione esaminatrice ha palesemente violato tale norma poiché l'esame orale della ricorrente si è svolto all'interno di un'aula **non aperta al pubblico**, in quanto la Presidente della Commissione esaminatrice, - come riportato nella denuncia/querela depositata in atti, - accompagnava il marito della ricorrente fuori dall'aula, dicendogli testualmente che non poteva assistere alla prova orale, e sbarrava la porta dell'aula in modo che nessuno potesse assistere alla prova orale.

Ciò è palesemente illegittimo poiché, svolgere le prove orali in modo **non pubblico**, senza consentire a nessuno di assistervi, oltre che violare apertamente il predetto art. 6 comma 4 D.P.R. n. 487/1994 è evidentemente contrario a qualsiasi principio di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

In tal senso, il TAR per l'Umbria, con sentenza n. 443/2014 ha censurato l'operato della commissione esaminatrice che aveva precluso ai candidati in attesa di sostenere il colloquio di assistere alle prove degli altri esaminandi, ritenendo *"illegittimo tale operato per violazione del principio di pubblicità nello svolgimento delle prove orali"*. La sentenza veniva poi confermata da Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1627 del 27 marzo 2015 che affermava: *"si osserva che le descritte modalità di svolgimento della prova non possono non ritenersi illegittime, alla stregua delle più basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento da osservarsi in merito. Di ciò è evidente espressione l'art. 6, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo il quale "le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione", nonché gli artt. 7 comma 5 e 16 comma 2, del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 secondo i quali la prova orale deve svolgersi in un'aula o sala aperta al pubblico. E perché un'aula o sala sia aperta al pubblico, occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono, a chiunque voglia assistervi e quindi non soltanto a terzi estranei, ma anche e "soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti" (Cons. Stato, Sez. III, 7 aprile 2014, n. 1722). Ciascun candidato è titolare, infatti, di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione. A nulla rileva sostenere, come gli appellanti fanno, che la scelta operata dalla commissione sarebbe stata motivata dalla circostanza che i quesiti, pur essendo in numero pari a quello dei concorrenti (così da evitare che la stessa domanda fosse posta a due candidati), erano tra loro "strettamente interconnessi" e "l'ascolto delle risposte da parte degli altri concorrenti avrebbe comunque avvantaggiato questi ultimi in violazione della par condicio". Tale assunto, oltre ad essere inconferente, non è condivisibile, atteso che le materie d'esame, per la loro ampiezza, ben consentivano di sottoporre domande sempre variate, ancorché di equivalente difficoltà tecnica". Nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 1622/2014 afferma che: "Risulta inoltre, per quanto qui rileva, che il dott. Mario XXXX è stato il decimo chiamato e la dott.ssa XXXX la quattordicesima (terzultima). In pratica, ad essi è stato impedito di assistere al colloquio di nove e, rispettivamente,*

tredici concorrenti. In diritto, si osserva che *le descritte modalità di svolgimento della prova in questione non possono non ritenersi illegittime, alla stregua delle più basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento da osservarsi in proposito, di cui è chiara espressione l'art. 6, co. 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487* (secondo il quale "Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione"), ma anche gli artt. 7, co. 5, e 16, co. 2, del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 (secondo i quali la prova orale deve svolgersi in un'aula o sala "aperta al pubblico"). È infatti evidente che la prescrizione dell'aula o sala "aperta al pubblico" non può che intendersi nel senso che durante le prove orali il libero ingresso al locale ove esse si tengono sia garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a "terzi" estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti. Non v'è dubbio, invero, che – come bene rilevato dal primo giudice – ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, ivi compresa l'estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l'assenza di parzialità nei propri confronti". Ancora, Tar Veneto, Sez. II , Sent. 18 Maggio 2010, N. 2089 ha affermato: "Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. Tra le censure proposte ha carattere prioritario quella, intesa a invalidare l'intera fase concorsuale, per violazione dei principi vigenti in materia adducendo che la seduta relativa al colloquio orale si è tenuta in difetto della necessaria pubblicità. Il Comune contesta siffatta circostanza, esponendo che i candidati sono stati introdotti uno alla volta, quale precauzione volta ad evitare che gli altri candidati, assistendo al colloquio, potessero beneficiare dell'ascolto delle domande poste, atteso che erano uguali per tutti. Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, la regola della pubblicità delle prove orali deve ritenersi osservata qualora sia garantito l'accesso di chiunque lo voglia al locale ove si svolgono le medesime prove, indipendentemente dalla materiale apertura o meno delle porte (cfr. Cons. St., Sez. VI, 3.8.1989 n. 986; TAR Lazio, Roma , III, 18.4.2005, n. 2800). Nella fattispecie sottoposta all'esame del collegio non risulta affatto che sia stato assicurato il libero ingresso all'aula né agli altri candidati, né ad altri

soggetti, diversi dai candidati, giacché la stessa Amministrazione comunale nella propria memoria di costituzione dà atto che alla prova orale erano presenti solo la Commissione e l'unico candidato sottoposto di volta in volta alla prova. Di conseguenza, deve ritenersi che la garanzia in parola non è stata osservata con conseguente fondatezza della censura proposta con il primo motivo. Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso va, quindi, accolto restando assorbito il secondo motivo, con annullamento dei provvedimenti impugnati e con obbligo dell'Amministrazione di conformarsi ai principi enunciati nella presente pronuncia nell'espletamento della nuova prova selettiva".

Ed ancora, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, sent. 10/10/2012, n. 8372 secondo cui: *"appare anche sufficientemente comprovata, ad avviso del Collegio, la censura con la quale viene dedotto dalla ricorrente che la prova orale non si è svolta, come prescritto invece dall'art. 7 comma 4 del DPR n. 483/1997, "in un'aula aperta al pubblico"... Sostanzialmente, dunque, non è stato consentito, almeno ai candidati ancora da esaminare, di assistere agli esami degli altri concorrenti e quindi, anche soltanto per questo motivo, l'aula di esami non poteva ritenersi, effettivamente, aperta al pubblico (in quest'ultimo dovendosi evidentemente ricomprendere anche gli stessi concorrenti).*

La pubblicità della prova orale rappresenta una garanzia a favore di tutti i candidati in attesa di essere esaminati, in quanto rappresenta il modo per controllare che gli esami avvengano nel pieno rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e trasparenza e, allo stesso tempo, rappresenta una garanzia di correttezza e imparzialità anche e soprattutto per il singolo candidato sottoposto all'esame, in quanto, fa sì che lo stesso venga esaminato non trovandosi da solo al cospetto della commissione esaminatrice. Ebbene, proprio nel caso de quo, si rendeva necessario che l'esame fosse pubblico, in quanto la ricorrente era giunta a sostenere la prova orale grazie ad un'Ordinanza del Tar del Lazio che aveva sconfessato il precedente operato di quella stessa commissione esaminatrice che poi ha proceduto anche all'esame orale della ricorrente.

In più, occorre garantire la pubblicità della prova orale anche perché nei due mesi antecedenti l'esame c'erano stati diversi attriti con la Presidente della Commissione esaminatrice, poiché quest'ultima, forse, non aveva gradito l'Ordinanza che aveva annullato la precedente bocciatura della ricorrente, e dunque, come su indicato, i rapporti con la stessa si erano rivelati particolarmente tesi. E' proprio per questo motivo che il marito della ricorrente quel giorno non era andato al lavoro, ma aveva deciso di accompagnare la moglie ed assistere alla sua prova orale. Ciò non è stato possibile per via dell'allontanamento dall'aula deciso dalla Presidente della commissione. E' evidente, tuttavia, che nulla possa giustificare il divieto opposto al sig. Colaiacomo di assistere alla prova orale della ricorrente.

- II -

Violazione dell'art. 3 L. n. 241/90. Insufficienza del solo voto numerico in assenza di una griglia di criteri di valutazione predeterminata. Illegittimità per violazione dell'art. 12 comma 1 D.P.R. n. 487/1994. Illegittimità o eccesso di potere per contrarietà all'art. 97 Cost. nonché ai principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione.

L'art. 12 comma 1 del D.P.R. 487/1994 recita: "*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*". Come spiegato al precedente punto 12, **all'esame orale della ricorrente la commissione esaminatrice non ha utilizzato alcuna griglia di criteri di valutazione, limitandosi, nel relativo verbale n.14, ad attribuirle il mero punteggio numerico di inidoneità pari a 24/40.**

La ricorrente, pertanto, si duole del fatto che l'amministrazione sia incorsa in violazione di legge o eccesso di potere per carenza o difetto di motivazione, in quanto dopo aver esercitato l'accesso al verbale della propria prova orale, ha potuto semplicemente constatare di essere stata bocciata, senza tuttavia, in

alcun modo, poter comprendere le motivazioni che hanno portato la commissione esaminatrice a decidere per la sua bocciatura.

La difesa della ricorrente è ben consapevole dell'orientamento stratificato secondo cui: *"Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 241/1990, il voto numerico è sufficiente a dare conto della valutazione delle commissioni di pubblici concorsi, senza la necessità che la sua attribuzione sia assistita da una motivazione sulle ragioni che hanno indotto la amministrazione a formulare il giudizio che il voto esprime, atteso che il punteggio numerico va considerato come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla commissione di concorso (Consiglio di Stato, Sez.IV, sent. n.2601 del 15/05/2002), purché tuttavia, il voto numerico sia collegato ad una griglia di criteri di valutazione predeterminati dalla commissione esaminatrice, e sempre che tali criteri siano idonei, specifici e puntuali. In tal senso, Cons. Stato, sez.V, 28 giugno 2004, n.4782, ritiene che la votazione meramente numerica sia legittima soltanto quando *"i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche (Cons. Stato, sez.V, 30 aprile 2003, n.2245)"*.*

Sempre sulla sufficienza del solo voto numerico, Tar Lazio, Sez. II, sentenza n. 9646/2018 afferma la sufficienza del voto numerico solo: *"quando, come nel caso di specie, siano stati elaborati criteri di massima e sufficienti parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato. La motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, trattandosi di due forme di espressione, sintetica ed analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso. Non può invero negarsi che la votazione è agevolmente traducibile in motivazione analitica risalendosi ai corrispondenti criteri di valutazione prefissati dall'Amministrazione".* Sulla assoluta necessità dell'utilizzo di una idonea griglia di criteri di valutazione, ai fini della sufficienza del solo voto numerico, Tar Campania - Napoli, Sentenza n. 1087 del 27 febbraio 2016 afferma che: *"La giurisprudenza in tema di sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico, nei concorsi per l'ammissione agli impieghi, va interpretata alla luce del principio enunciato nell'art.12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. La*

disposizione citata, ai fini di "trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" - che è la rubrica dell'articolo - stabilisce che le commissioni devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso. Sicché il voto numerico deve atteggiarsi - ed è per questa ragione espresso legittimamente - come puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. Così è stato chiarito che la votazione numerica è sufficiente allorquando i criteri di massima siano stati predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche. **E' stato sottolineato che è, in ogni caso, illegittima la votazione numerica nelle prove di esame di un concorso senza predisposizione dei criteri di massima.** ... Il voto numerico motiva e gradua in forma sintetica il giudizio discrezionale e tecnico espresso dalla commissione di valutazione qualora sia sorretto da una griglia di valutazione preventiva che indica, in dettaglio, le modalità di attribuzione dei punteggi " (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 17.6.2011, n. 3244; Sez. V, 2.9.2008, n. 9992; C. di S., Sez. V, 13.7.2010, n. 4528; sez. IV, 25.11.2009, n. 5846; C. di S.; Sez. V, 28.6.2004, n. 4782); ed ancora: "In linea con l'ineludibile principio di trasparenza, è imposto alle commissioni esaminatrici di rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio ... Il rispetto dei principi suddetti impone che al punteggio numerico si accompagnino ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab esterno le motivazioni del giudizio valutativo, tra questi, particolare significato assume la predeterminazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 maggio 2008, n. 2128). E ancora, prosegue la sentenza: **"il voto numerico è sufficiente, ma solo a condizione che esso sia "leggibile" o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione,** predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costitutiva (e comunque, come è ovvio, prima dell'esame o dello svolgimento delle prove) ... "In effetti è proprio la impalpabilità dei giudizi puramente numerici e la non riscontrabilità degli stessi con qualsivoglia base documentale che avrebbe, invece, imposto una predeterminazione dei criteri di giudizio, in funzione di autovincolo dell'organo valutatore, attraverso la "fissazione" di una griglia di valutazione, successivamente e necessariamente da integrare applicando quei criteri nei confronti della concreta

fattispecie sottoposta a valutazione, con l'ausilio di un unico "metro" in grado di garantire trasparenza, imparzialità ed omogeneità di giudizio. In definitiva, nella fattispecie in esame, dalla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova con l'attribuzione unicamente del mero voto numerico, non accompagnata da una, quanto meno, succinta motivazione preordinata a rendere trasparente il proprio giudizio, emerge, dunque, una evidente lacuna motivazionale del giudizio valutativo che ne impedisce ogni seria controllabilità e menoma la correttezza della procedura.

La ricorrente, pertanto, essendo evidente dall'esame del verbale n. 14 che nel corso della sua prova la Commissione esaminatrice **non abbia adoperato e non si sia attenuta ad alcuna griglia di criteri di valutazione predeterminata,** ritiene che il semplice voto numerico di 24/40 assegnatole all'esito dell'esame non sia idoneo a farle comprendere il motivo della sua bocciatura, e dunque non sia sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 L.241/90. Esattamente in questo senso, Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1998, n.102, annullava una valutazione negativa espressa con solo punteggio numerico fondato su criteri di valutazione generici e sostanzialmente inadatti allo scopo in quanto inadeguati: "i provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'iter logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere al terzo interessato il ragionamento seguito dando contezza dei motivi della scelta soluzione".

E' sufficiente leggere il verbale n.14 per rendersi conto *ictu oculi* che, - oltre al punteggio negativo di 24/40, - non c'è nulla capace di dar conto delle motivazioni della bocciatura della ricorrente, e pertanto, la valutazione è meritevole di annullamento.

In conclusione, i provvedimenti impugnati con i precedenti atti e con il presente ricorso per motivi aggiunti, sono certamente illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, e pertanto, la sig.ra Francesca Girolamo, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, formula

Domanda incidentale di sospensione

Il *fumus boni iuris* è insito nella fondatezza dei motivi su riportati in fatto e diritto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

Il *periculum in mora* è determinato dalla situazione di grave ed irreparabile pregiudizio alla sfera soggettiva della ricorrente che l'illegittima esclusione dalla procedura concorsuale le ha provocato. Dopo anni di supplenze la ricorrente vedrà definitivamente frustrate le sue aspettative lavorative in ordine alla stabilizzazione del posto di lavoro. L'interesse della ricorrente, dunque, è di fondamentale importanza per assicurare a se e alla propria famiglia un sostentamento economico ed un'esistenza libera e dignitosa. Al suddetto pregiudizio può ovviarsi ammettendo la ricorrente, anche con riserva e previa sospensione della sua inidoneità, **a ripetere dinanzi ad una diversa Commissione esaminatrice la prova orale del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente per la sua specifica classe di concorso B15**. Dunque, la ricorrente chiede all'Ill.mo Tar del Lazio adito, l'emanazione di un provvedimento cautelare che sospenda l'illegittima bocciatura e la ammetta a sostenere una nuova prova orale, chiedendo altresì all'Ill.mo Collegio adito di ordinare all'amministrazione di indire tale nuova prova orale suppletiva, da espletarsi necessariamente innanzi ad una diversa Commissione esaminatrice. Per tutti questi motivi, gli Avv.ti Fernando Gallone e Iole Urso, in qualità di difensori della suindicata ricorrente, chiedono che

P.Q.M.

l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adito Voglia, previa emanazione della suindicata misura cautelare

- Annullare il Verbale n.14 del 16 febbraio 2019 relativo all'espletamento della prova orale del "Concorso per docenti 2016 di cui al DDG nr. 106 del 23/2/2016 - Classe di concorso B15 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) - prove suppletive", tenutasi presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Rosatelli" di Rieti, laddove assegna alla ricorrente il punteggio di **non idoneità pari a 24/40**

- Accogliere nel merito il ricorso introduttivo e i seguenti motivi aggiunti, e conseguentemente annullare gli impugnati provvedimenti, nonché ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

Con vittoria di spese legali e compensi professionali del grado di giudizio, da distrarsi in favore degli antistatari procuratori costituiti.

Si dichiara, ai fini del pagamento del contributo unificato, che il valore della presente controversia è indeterminabile, e vertendo in materia di pubblico impiego, si versa un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Roma, 10 aprile 2019

Avv. Fernando Gallone

Avv. Iole Urso